

L'OPINIONE ■ FRANCESCA e SIMONETTA PERUCCHI*

SOCIETÀ ITALIANE AMMINISTRATE QUI



■ La Corte di cassazione italiana identifica la «estero vestizione» con «la fittizia localizzazione della residenza fiscale di una società all'estero, in particolare in un Paese con un trattamento fiscale più vantaggioso di quello nazionale, allo scopo, ovviamente, di sottrarsi al più gravoso regime nazionale» (Cass. 8 ottobre 2014, n. 41947).

La responsabilità dell'amministratore svizzero di una società estero vestita, in relazione alla voluntary disclosure, è nettamente diversa a seconda che la società: a) sia servita solo per occultare ai terzi ed al fisco italiano beni che sono rimasti nella piena disponibilità del socio-padrone italiano; b) oppure abbia proprie ragioni economiche per esistere e ha collocato la propria sede all'estero solo per un risparmio d'imposta. Nel primo caso la società è meramente simulata ed è ritenuta inesistente («interposta») anche dal fisco italiano (circ. 10/E/2015 che richiama circ. n. 99/E/2001). Nel secondo essa è realmente esistente ma, essendo considerata, fino a prova contraria, residente in Italia, è soggetta alle leggi italiane; sicché per l'amministratore svizzero si configura il delitto di omessa dichiarazione dei redditi, punito dall'art. 5 del d.lgs. n. 74/2000, con la reclusione da uno a tre

anni. Nel primo caso (sub.a) l'amministratore svizzero resta estraneo alla voluntary disclosure, giacché la richiesta di accesso alla procedura può essere presentata solo dal socio-padrone che ha violato l'obbligo di dichiarare nella propria RW le attività finanziarie e/o patrimoniali che solo apparentemente ha intestate alla società, avendone egli conservata la piena disponibilità. Nel secondo caso, invece, l'amministratore svizzero dovrà accedere alla voluntary disclosure, avendo egli violato l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi al fisco italiano.

In relazione alle società sub a), la punibilità dell'amministratore svizzero sarà esclusa, anche per i delitti previsti dagli artt. 648-bis (riciclaggio) e 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del c.p., qualora il socio-padrone abbia prestato la propria collaborazione volontaria, dovendosi applicare le norme dell'art. 5 quater, comma 5, del d.l. 167/1990, secondo le quali «l'esclusione della punibilità (...) opera nei confronti di tutti coloro che hanno commesso o concorso a commettere i delitti ivi indicati». L'esclusione è tuttavia operante solo quando il socio-padrone, oltre a fornire le informazioni richieste, abbia anche adempiuto tempestivamente tutti i pagamenti prescritti dall'Agenzia delle entrate. In relazione alle società sub b) la stessa esclusione è operante solo se sia stato l'amministratore svizzero a prestare la propria collaborazione volontaria.

Sarà classificata in a) la società che sia titolare (apparente) di un bene (un immobile, un conto corrente, ecc.), oppure di pochi beni; sarà classificata in b) la società che eserciti un'attività imprendi-

toriale, potendosi la responsabilità degli atti d'impresa imputare solo alla stessa società e per essa al suo amministratore. I casi concreti potranno essere anche d'incerta classificazione; che dovrà operarsi di volta in volta tenendo conto di tutti i fattori che concorrono a legittimarla.

Salvo per il caso sub b), la disciplina della voluntary disclosure non prevede esimenti autonome a favore del residente in Svizzera che abbia collaborato nella gestione delle attività finanziarie e patrimoniali del socio-padrone italiano. Pertanto, anche in considerazione di recenti episodi di cronaca giudiziaria, la domanda da porsi è se sia giusto, e se si fino a qual punto, che, in relazione ad attività esercitate in Svizzera nel rispetto della legge svizzera, egli possa dover rispondere anche del rispetto delle norme italiane avanti la magistratura italiana. Soprattutto perché, pur non esercitando la funzione di intermediario finanziario, egli corre il rischio di vedersi addebitare non soltanto la mancata conoscenza della norma penale italiana, ma addirittura la mancata conduzione preventiva di un'azione investigativa (degnata di uno smalzato detective), preordinata ad accertare, tempestivamente e di volta in volta, la possibile origine illecita delle attività finanziarie e/o patrimoniali affidate alle sue cure. Ed è questo un problema che diventa assai grave soprattutto quando egli non abbia più la materiale gestione delle attività del socio-padrone italiano, avendole questi affidate ad altri o collocate altrove; e sia venuto a mancare anche quel rapporto che avrebbe potuto rendere convincente il consiglio di accedere alla voluntary disclosure.

* avvocati